NormAteneo

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA E DEL DOTTORATO AD HONOREM

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, disciplina le modalità per il conferimento del titolo di Laureato/a ad honorem e Dottore/essa di ricerca ad honorem dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Art. 2 - Numerosità delle lauree e dei dottorati ad honorem conferibili per anno accademico

- 1. L'Ateneo di Bologna conferisce, per ogni anno accademico, nei limiti stabiliti dal Ministero, non più di quattro lauree ad honorem e non più di due dottorati ad honorem proposti dai Dipartimenti.
- 2. Il Magnifico Rettore può inoltre proporre, per ogni anno accademico, oltre alle quattro lauree e ai due dottorati citati nel comma 1, il conferimento di una laurea ad honorem e un dottorato ad honorem che rivestano carattere di interesse generale per l'Ateneo.
- 3. Esclusivamente per i titoli di cui al comma 1 del presente articolo 2, le spese relative alla cerimonia sono previste a parziale carico delle strutture proponenti. Il criterio di determinazione di tale quota è stabilito con delibera del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 3 - Requisiti soggettivi per il conferimento dei titoli onorifici

- 1. La laurea ad honorem può essere conferita a personalità viventi i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano unanimemente riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.
- 2. Il dottorato ad honorem può essere conferito a personalità viventi, di norma in possesso di un titolo di studio di secondo livello conseguito in Italia o all'estero, i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano unanimemente riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale. Tali personalità devono inoltre aver contribuito in maniera significativa all'avanzamento scientifico delle discipline e/o allo sviluppo di settori in cui il dottorato viene conferito.

Art. 4 Casi di incompatibilità con il conferimento

1. Per il conferimento del titolo di laurea ad honorem non saranno prese in considerazione eventuali richieste per personalità già in possesso di una laurea ordinaria o di una laurea ad honorem, conseguita in Italia, dello stesso ambito disciplinare di quella richiesta. Per il conferimento del dottorato ad honorem, non saranno prese in considerazione eventuali richieste per personalità già in possesso di un diploma di dottorato di ricerca ordinario o ad honorem, conseguito in Italia, dello stesso ambito disciplinare di quello richiesto.

Art. 5 Proposta e decisione del titolo di laureato/a ad honorem

- 1. La proposta del titolo di laureato/a ad honorem è avanzata al Rettore dal Consiglio di Dipartimento cui afferisce il corso di Laurea magistrale di riferimento, acquisito il parere favorevole del relativo Consiglio di Corso di studio.
- 2. La delibera del Consiglio di Dipartimento è assunta a maggioranza dei 2/3 dei presenti al voto.
- 3. È possibile avanzare proposte solo su corsi di laurea attivi nell'anno accademico in cui viene formulata la proposta, e che abbiano già completato la prima durata legale.
- 4. La proposta deve indicare la classe di laurea e deve essere corredata da un curriculum vitae del/della candidato/a e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta.
- 5. La proposta è inviata al Rettore, che la sottopone all'approvazione del Senato Accademico; quest'ultimo, tenuto conto della necessità di mantenere un equilibrato rapporto tra le aree e gli ambiti culturali, valuta la proposta. La delibera è assunta dal Senato Accademico con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 6 Proposta e decisione del titolo di dottore/essa di ricerca ad honorem

- 1. La proposta del titolo di dottore/essa di ricerca ad honorem è avanzata al Rettore dal Consiglio di Dipartimento proponente il corso di dottorato, acquisito il parere favorevole del Collegio docenti del corso di dottorato di riferimento.
- 2. La delibera del Consiglio di Dipartimento è assunta a maggioranza dei 2/3 dei presenti al voto.
- 3. È possibile avanzare proposte solo su corsi di dottorato per i quali sia previsto il conferimento del titolo nell'anno solare in cui viene formulata la proposta.
- 4. La proposta deve indicare l'area tematica del dottorato e deve essere corredata da un curriculum vitae del/della candidato/a e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta.
- 5. La proposta è inviata al Rettore, che la sottopone all'approvazione del Senato Accademico; quest'ultimo, tenuto conto della necessità di mantenere un equilibrato rapporto tra le aree e gli ambiti culturali, valuta la proposta. La delibera è assunta dal Senato Accademico con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 7 Modalità di presentazione delle proposte

1. Le proposte di conferimento del titolo di laureato/a ad honorem e dottore/essa di ricerca ad honorem proposte dai Dipartimenti devono essere inoltrate al Rettore entro il 31 gennaio o il 30 giugno di ogni anno.

Art. 8 Diritti

1. Il diploma di laurea ad honorem e quello di Dottorato di ricerca ad honorem attribuiscono tutti i diritti della laurea e del dottorato ordinario, in quanto sono equiparati *ex lege* ai titoli normalmente conseguiti.
